

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Art. 1.

Definizioni, finalità e principi generali

1. Si definisce naturismo “un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente”. Il naturismo è un movimento che si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore. Un naturista ha una vita sana, si alimenta con prodotti naturali, pratica attività sportiva all'aria aperta e il suo stare nudo ha una componente sociale che si realizza, quando possibile in spazi privati e pubblici.

2. La Regione Abruzzo, entro i limiti posti dallo Statuto e nel rispetto dei principi generali della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, promuove l'individuazione di aree libere da destinare alla pratica del naturismo e promuove altresì la realizzazione d'infrastrutture pubbliche, destinate al medesimo scopo, prevedendo anche la concessione di contributi attraverso le vigenti e future leggi d'incentivazione del settore turistico.

Art. 3.

Aree pubbliche destinate al naturismo

1. I Comuni, o comunque gli enti competenti in materia, anche in accordo tra loro, individuano e destinano spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla libera pratica del naturismo, a cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine. Tale adempimento deve avvenire entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge. Ogni Comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già indicate e di trovare nuovi siti da destinare alla pratica naturista.

2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo continuano ad essere valide le stesse norme in vigore precedentemente. Pertanto, ove la legge lo consente, possono essere costruite semplici infrastrutture o servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, senza impatto ambientale, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici ed ambientali esistenti.

3. Tali aree, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, possono essere, nella misura non superiore al 50% delle stesse, concesse a privati, associazioni ed organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.

4. Con riferimento al comma 3, nel caso di concessioni ad associazioni di settore il canone dovrà essere adeguato allo scopo sociale e all'eventuale assenza di attività commerciale; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. In ogni caso si garantisce la possibilità di attrezzare l'area in modo da garantirne il miglior funzionamento e la fruizione.

5. Il Comune controlla l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revoca la concessione o la licenza.

6. Trascorso il termine temporale di cui al comma 1, nel caso in cui i Comuni o gli altri enti competenti non abbiano provveduto ad individuare e destinare le previste aree alla pratica del naturismo, le organizzazioni, le associazioni, società o altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere all'amministrazione comunale (o altro ente competente) l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pratica del naturismo, in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturalista o alla forte vocazione ad essa. L'amministrazione, entro i successivi 90 giorni, deve inviare risposta scritta e motivata. In caso di diniego dovrà attivamente impegnarsi ad individuare e destinare aree alternative.

Art. 4.

Aree private destinate al naturismo

1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, si attengono, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti che disciplinano il settore turistico e gli eventuali vincoli ambientali in essere nella zona coinvolta dalla costruzione della struttura.

Art. 5.

Vigilanza delle strutture

1. E' compito dei gestori delle strutture, siano esse aree pubbliche o private, vigilare sulla loro corretta fruizione, utilizzando allo scopo, tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione.

Art. 6.

Delimitazione e segnalazione delle aree

1. I limiti delle aree e delle strutture destinate alla pratica naturalista vanno resi evidenti solo ed esclusivamente mediante semplici cartelli, indicanti l'inizio della zona naturalista.

Art. 7

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Abruzzo.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.